



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Cavaliere Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it

pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01

DEL 16 LUGLIO 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 16 luglio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 59/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CHIAVETTA VINCENZO (Presidente U.S.D. Campofelice Calcio);

Sig. DI CARA MICHELE (Calciatore tesserato per U.S.D. Campofelice Calcio);

U.S.D. CAMPOFELICE CALCIO.

La Procura Federale con nota 8185/299/pf14-15/GC/vdb del 30 marzo 2015, pervenuta a questo Tribunale in data 22/04/2015, ritualmente notificata, ha deferito:

- a) Il sig. Vincenzo Chiavetta, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S vigente all'epoca dei fatti, oggi integralmente trasfuso nel corrispondente art. 1bis, comma 1, del nuovo C.G.S., in relazione all'art. 3 lettera c) del regolamento del Torneo delle Madonie, XXXV° edizione, perché nella qualità di Presidente della società Campofelice Calcio faceva partecipare alla gara Caltavuturo/Campofelice, finale del Torneo delle Madonie, del 20/07/2014, svoltasi a Petralia Sottana, il calciatore Michele Di Cara, non in regola con quanto disposto dalla lettera c) dell'art. 3 del regolamento Torneo, circa la

necessaria condizione che ogni calciatore fosse residente, da almeno un anno alla data di scadenza del tesseramento, nel comune di appartenenza della società, o che avesse uno dei genitori residenti da almeno un anno o nativi nel comune di appartenenza della società;

- b) Il sig. Michele Di Cara, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, oggi integralmente trasfuso nel corrispondente art. 1bis, comma 1, del nuovo C.G.S., in relazione all'art. 3 lettera c) del regolamento del Torneo delle Madonie, XXXV° edizione, perché nella qualità di calciatore tesserato per la società Campofelice Calcio partecipava alla gara Caltavuturo/Campofelice, finale del Torneo delle Madonie, del 20/07/2014, svoltasi a Petralia Sottana pur non avendone titolo in quanto non in regola con il disposto della lettera c) del citato articolo 3 del regolamento Torneo, circa la necessaria condizione che ogni calciatore fosse residente, da almeno un anno alla data di scadenza del tesseramento, nel comune di appartenenza della società o che avesse uno dei genitori residenti da almeno un anno o nativi nel comune di appartenenza della società;
- c) L'U.S.D. Campofelice Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per quanto ascritto al suo Presidente sig. Chiavetta Vincenzo nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 stesso codice, per quanto contestato al proprio tesserato sig. Michele Di Cara.

Il Tribunale Federale Territoriale;

Rilevato che prima della chiusura del dibattimento i tesserati, presenti all'udienza, sigg. Chiavetta Vincenzo (per sé e per la rappresentata società) e Di Cara Michele, hanno richiesto di accedere al patteggiamento ex artt. 23 e 24 C.G.S. concordando con la Procura Federale rispettivamente le sanzioni della revoca del titolo di vincitore del Torneo delle Madonie per la società, dell'ammenda di € 500,00 per il sig. Chiavetta Vincenzo e della squalifica di giorni venti per il sig. Di Cara Michele;

rilevato che la Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. nulla ha osservato in merito; Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1bis co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia, così definendosi il provvedimento di che trattasi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al sig. Vincenzo Chiavetta, la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
- al sig. Michele Di Cara, la squalifica per giorni venti;

Dispone altresì a carico della U.S.D. Campofelice Calcio la revoca dell'assegnazione di vincente del Torneo delle Madonie, XXXV° edizione (2014), con obbligo di riconsegna al Comitato Organizzatore degli eventuali Trofei e premi ricevuti.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 69/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. EGIDIO PUZZO (Presidente all'epoca dei fatti ed attualmente della A.S.D. Pantanelli Sport);

A.S.D. PANTANELLI SPORT

Con nota 11148/66pf14-15/FDL/gb del 28/05/2015, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente:

Il sig. Egidio Puzzo della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al C.U. n.1, paragrafo 3.6, del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, per avere organizzato un raduno di giovani calciatori, senza previamente richiedere la prescritta autorizzazione della F.I.G.C.;

l'A.S.D. Pantanelli Sport, della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente.

All'udienza dibattimentale odierna sono comparsi i deferiti, ed in particolare il sig. Puzzo ha fatto rilevare che quanto accaduto non è stato fatto in malafede.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento chiedendo l'applicazione dell'inibizione per mesi sei a carico del sig. Egidio Puzzo e dell'ammenda di € 900,00 a carico dell'A.S.D. Pantanelli Sport a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato ai deferiti risulta provato, limitatamente alla s.s. 2013/2014, dalle indagini eseguite dalla Procura Federale a seguito dalla nota inviata dal Presidente della A.S.D. Flora Calcio, pervenuta all'organo inquirente in data 7 agosto 2014. In tale nota si segnalava che due tesserati della società Flora Calcio avevano partecipato in data 21.06.2013 ad un raduno di giovani calciatori organizzato dalla A.S.D. Pantanelli Sport, senza che quest'ultima avesse ottenuto la preventiva autorizzazione.

Detta circostanza è stata, peraltro, ammessa dallo stesso deferito con la nota inviata alla Procura Federale in data 24.09.2014, con la precisazione che il raduno avveniva nel mese di luglio 2013.

Ne consegue che, come da deferimento, il sig. Egidio Puzzo è da ritenersi responsabile della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., da porre in riferimento al paragrafo 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile Scolastico, limitatamente alla sola s.s. 2012/2013/2014.

La Società deferita deve infine ritenersi direttamente responsabile ex art. 4 comma 1 per il fatto del proprio Presidente.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Puzzo Egidio e ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a carico della A.S.D. Pantanelli Calcio a titolo di responsabilità diretta.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 70/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ROSOLINO PERI (calciatore capitano, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della Pol. Albatros Lercara);

POL. ALBATROS LERCARA.

La Procura Federale con nota 11677/1068 pf13-14/GR/GS/pp del 9 giugno 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il Sig. Rosolino Peri, capitano calciatore, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della Pol. Albatros Lercara, per rispondere della violazione di cui all'art.1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte in occasione delle gare Albatros Lercara/Prizzi del 22/09/2013 e Albatros Lercara/Città di Giuliana del 06/10/2013 indicando quale allenatore il nominativo del sig. Salvantonio Loria (iscritto nell'albo del settore tecnico – cod. 87746) non tesserato per la predetta società;
- b) La Pol. Albatros Lercara, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al proprio tesserato.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi quattro di squalifica per il sig. Rosolino Peri e l'ammenda di € 600,00 per la Pol. Albatros Lercara.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare appare documentalmente provato che nelle sopra indicate gare del campionato di Prima Categoria 2013–2014 disputate dalla Pol. Albatros Lercara è stato inserito in distinta quale allenatore il nominativo del sig. Salvantonio Loria, nonostante lo stesso non fosse tesserato con la società in questione.

E le distinte di che trattasi risultano appunto firmate dal calciatore capitano sig. Rosolino Peri, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale.

Tutto quanto sopra integra pertanto le violazioni contestate dalla Procura Federale, dalle quali derivano le sanzioni che vengono stabilite come appresso specificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al Sig. Rosolino Peri, calciatore capitano nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della Pol. Albatros Lercara, la sanzione della squalifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno;
- alla Pol. Albatros Lercara, la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 71/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANGELO FERRACANE (dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Macchitella Calcio Gela);

A.S.D. MACCHITELLA CALCIO.

La Procura Federale con nota 11683/1069 pf13-14/GR/GS/pp del 9 giugno 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il Sig. Angelo Ferracane, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Macchitella Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art.1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.,

per avere sottoscritto le distinte in occasione delle gare Sporting Catena Nuova/Macchitella Calcio del 30/03/2014 e Macchitella Calcio/Nuova Niscemi del 05/04/2014 indicando quale allenatore il nominativo del sig. Mirko Michele Fausciana (iscritto nell'albo del Settore Tecnico – cod. 121.197), non tesserato per la predetta società;

- b) La A.S.D. Macchitella Calcio, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al proprio tesserato.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a scarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Angelo Ferracane e l'ammenda di € 600,00 per la A.S.D. Macchitella Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare appare documentalmente provato che nelle sopra indicate gare del campionato di Prima Categoria 2013–2014 disputate dalla A.S.D. Macchitella Calcio è stato inserito in distinta quale allenatore il nominativo del sig. Mirko Michele Fausciana, nonostante lo stesso non fosse tesserato con la società in questione.

E le distinte di che trattasi risultano appunto firmate dal tesserato sig. Angelo Ferracane, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale.

Tutto quanto sopra integra pertanto le violazioni contestate dalla Procura Federale, dalle quali derivano le sanzioni che vengono stabilite come appresso specificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al Sig. Angelo Ferracane, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Macchitella Calcio, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno;

- alla A.S.D. Macchitella Calcio, la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 72/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CIRINO TORRISI (Collaboratore all'epoca dei fatti della A.S.D. Olimpique Avola);

Sig. MAURIZIO STELLA (Presidente della Società A.S.D. Olimpique Avola)

A.S.D. OLIMPIQUE AVOLA.

Con nota 11702/6pf14-15 GR/mb del 09/06/2015, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente:

- a) Il sig. Cirino Torrissi, collaboratore ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 C.G.S., della Società A.S.D. Olimpique Avola per avere organizzato il 17 e 18 giugno 2014, presso il campo comunale "Meno Di Pasquale" di Avola, per conto della Società Olimpique Avola, uno stage-provino non autorizzato dalla FIGC–LND Sicilia, al fine di selezionare giovani calciatori (classe 1995/1996/1997 e 1998) in violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S.;
- b) Il sig. Maurizio Stella, Presidente dell'Olimpique Avola, per avere concorso e/o comunque non impedito le condotte poste in essere dal sig. Torrissi, in violazione del disposto di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S.;

- c) l'A.S.D. Olimpique Avola, per la violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente sig. Maurizio Stella ed al proprio collaboratore sig. Cirino Torrisi.

All'udienza dibattimentale odierna sono comparsi il sig. Maurizio Stella, sia a titolo personale che n.q. di rappresentante legale della A.S.D. Olimpique Avola, assistito dal proprio difensore, mentre, seppur regolarmente convocato, non è comparso il sig. Torrisi Cirino né lo stesso, nei termini regolamentari, ha fatto pervenire note difensive e documentazione a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l'applicazione dell'inibizione per mesi dodici a carico del sig. Cirino Torrisi, dell'inibizione per mesi sei a carico del sig. Maurizio Stella e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico dell'A.S.D. Olimpique Avola a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al proprio Presidente ed al proprio collaboratore.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato ai deferiti risulta provato dalle indagini eseguite dalla Procura Federale ed in particolare dalle stesse dichiarazioni rese dai deferiti.

Il sig. Cirino Torrisi, in sede di audizione ha dichiarato, per un verso, di non essere un tesserato dell'A.S.D. Olimpique Avola ma di avere, comunque, collaborato con detta società fino al 30 giugno 2014.

Lo stesso ha, comunque, confermato di avere organizzato, per conto dell'A.S.D. Olimpique Avola, nei giorni 17 e 18 giugno 2014, uno stage per giovani calciatori per poi poterli segnalare ad altre società del settore dilettantistico e non.

Lo stesso ha, inoltre, ammesso di non avere segnalato alla società la necessità di dovere richiedere, prima dell'effettuazione dello stage, l'autorizzazione al Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.

A comprova di quanto sopra la circostanza è stata altresì confermata dal sig. Maurizio Stella, Presidente dell'A.S.D. Olimpique Avola il quale, in sede di audizione, ha riferito che nei giorni 17 e 18 giugno 2014 è stato tenuto uno stage per giovani calciatori da potere poi segnalare ad altre società la cui organizzazione è stata curata dal sig. Cirino Torrisi, che ebbe a collaborare con la predetta società fino al 30 giugno 2014.

Da quanto sopra ne consegue che, come da deferimento, i sigg.ri Maurizio Stella e Cirino Torrisi sono da ritenersi responsabili della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S.

La Società deferita deve infine ritenersi responsabile ex art. 4 commi 1 e 2 per i fatti rispettivamente ascritti al proprio Presidente ed al proprio collaboratore.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Torrisi Cirino;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Stella Maurizio;

ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a carico della A.S.D. Olimpique Avola a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 73/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. VINCENZO GIANNINOTO (Calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. Primavera Acatese);

A.S.D. PRIMAVERA ACATESE.

Con nota 11827/502pf14-15 SS/fda del 10/06/2015, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente :

- a) Il sig. Vincenzo Gianninoto, (calciatore tesserato per l'A.S.D. Primavera Acatese) della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 3 C.G.S., per avere violato l'obbligo di ogni tesserato F.I.G.C. se regolarmente convocato, di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva;
- b) l'A.S.D. Primavera Acatese, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al suo tesserato, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S.

All'udienza dibattimentale odierna, seppur regolarmente convocati, nessuno è comparso per i deferiti né gli stessi, nei termini regolamentari, hanno fatto pervenire note difensive e documentazione a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l'applicazione della squalifica per mesi sei a carico del sig. Vincenzo Gianninoto, e l'ammenda di € 600,00 a carico dell'A.S.D. Primavera Acatese a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato ai deferiti risulta ampiamente provato.

In particolare si rileva dalla documentazione in atti che il calciatore sig. Vincenzo Gianninoto benchè regolarmente convocato dalla Procura Federale per il giorno 13/03/2015 per essere sentito nel corso di indagini a carico di altro tesserato, faceva pervenire apposita comunicazione della propria indisponibilità, ragion per cui veniva riconvocato per il giorno 17/03/2015, data alla quale non si presentava non facendo pervenire alcuna nota giustificativa di tale assenza, se non una laconica telefonata fatta alle ore 15,00 del medesimo giorno.

Da quanto sopra ne consegue che, come da deferimento, il sig. Vincenzo Gianninoto è da ritenersi responsabile della violazione di cui all'art. 1 bis commi 1 e 3 C.G.S.

La Società deferita deve infine ritenersi responsabile ex art. 4 comma 2 per il fatto ascritto al proprio tesserato.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

squalifica di mesi due a carico del sig. Gianninoto Vincenzo;

ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della A.S.D. Primavera Acatese.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 16 luglio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 630/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.D. Alcara (matr. 75661)

Sig. Calco Gabriele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1193 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 90,00 alla A.C.D. Alcara (matr. 75661);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Calco Gabriele ;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Todaro Nicolò Alessandro, Virzì Gaetano, (tesserati A.C.D. Alcara all'epoca dei fatti);

Ceraolo Enzo (tesserato A.S.D. Ficarra e A.C.D. Alcara all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 631/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Città di Naso (matr. 935224 - cessata attività dal 28/10/2014)

Sig. Bontempo Massimiliano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1194 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di

tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.600,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la Società A.S.D. Città di Naso - matr. 935224 – ha cessato tutte le attività dal 28/10/2014, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi cinque a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bontempo Massimiliano;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Arcodia Emanuele Antonio Casimiro, Arcodia Emanuele Roberto, Marotta Dario, Mineo Dario, Natoli Stefano, Nicomedi Valerio Paladina Vincenzo Martino, Russo Giuseppe, Scafidi Basilio, (tesserati A.S.D. Città di Naso all'epoca dei fatti);

Costantino Calogero, Gugliotta Andrea, Merendino Carmelo, Natoli Incognito Vincenzo, (tesserati A.S.D. Nasitana e A.S.D. Città di Naso all'epoca dei fatti);

De Francesco Salvatore (tesserato U.S.D. Fitalese e A.S.D. Città di Naso all'epoca dei fatti);

Dovico Lupo Alessio (tesserato A.S.D. Treesse Calcio Brolo e A.S.D. Città di Naso all'epoca dei fatti);

Ricciardo Luca (tesserato A.S.D. Ficarra e A.S.D. Città di Naso all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 632/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Città di Niscemi (matr. 939128)

Sig. Tizza Alfonso (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1195 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di

tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando copie delle certificazioni mediche dei calciatori deferiti, riferentisi alla s.s. 2013-14.

Il rappresentante del Presidente Federale, preso atto di quanto sopra, si è rimessa alle decisioni del Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento della Società A.S.D. Città di Niscemi (matr. 939128), del Sig. Tizza Alfonso (Presidente all'epoca dei fatti), dei calciatori Pirrotta Francesco, Platania Pietro, Ragusa Giovanni, (tesserati A.S.D. Città di Niscemi all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 633/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Junior Vittoria (matr. 931426)

Sig. Rubino Gianni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1196 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire le certificazioni mediche dei calciatori Iudice Benito, La Rocca Gaetano, Lo Cicero Gaetano, Morales Eusebio, Russo Gianluca, Barone Damiano, Frasca Emanuele, Giliberto Damiano Diego, Girasa Gianpiero, Licitra Simone, Virgadula Filippo, Favata Enzo, La Terza Poidomani Biagio, Di Pasquale Alex. Nessuna esimente documentazione è stata prodotta a difesa dei calciatori Palacino Stefano, Randazzo Flavio.

Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale fatta eccezione per le posizioni dei calciatori Palacino Stefano, Randazzo Flavio per i quali ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi uno a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dei calciatori Iudice Benito, La Rocca Gaetano, Lo Cicero Gaetano, Morales Eusebio, Russo Gianluca, Barone Damiano, Frasca Emanuele, Giliberto Damiano Diego, Girasa Gianpiero, Licitra Simone, Virgadola Filippo, Favata Enzo, La Terza Poidomani Biagio, Di Pasquale Alex, e applica:

l'ammenda di € 60,00 a carico della A.S.D. Junior Vittoria (matr. 931426);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Rubino Gianni;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori Palacino Stefano, Randazzo Flavio (tesserati A.S.D. Junior Vittoria all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 634/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pedagaggi (matr. 938851)

Sig. Randino Gioele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1197 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando le certificazioni mediche dei calciatori deferiti.

Il rappresentante del Presidente Federale si è pertanto rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento della A.S.D. Pedagaggi (matr. 938851), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Randino Gioele, dei calciatori Costanzo Nunzio, Di Falco Lorenzo, Fisicaro Giovanni, Baudo Salvatore, Gangi Davide, Gangi Vincenzo Antonio, Giardina Francesco, Menta Michele, Pitruzzello Giuseppe, Vasta Domenico Simone, (tesserati A.S.D. Pedagaggi all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 635/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Pettineo (matr. 938851)

Sig. Storniolo Rosario (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1198 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 alla A.S.D. Real Pettineo (matr. 938851);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Storniolo Rosario;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Cannizzaro Santo, La Porta Rosario, Mollica Nardo daniele, Rampulla Angelo Bruno, Sanguedolce Angelo, (tesserati A.S.D. Real Pettineo all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 636/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Porto Palo (matr. 938748)

Sig. Caruso Paolo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1199 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato

l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 390,00 alla A.S.D. Real Porto Palo (matr. 938748);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Caruso Paolo;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Cannarella Gesualdo, Drago Vincenzo, Fronte Fabrizio, Olindo Vincenzo, Valenti Ivan Salvatore, Alagna salvatore, Corindia Gaetano, Lauretta Giuseppe, Rotaru Raul, Ciccarella Corrado, (tesserati A.S.D. Real Portopalo all'epoca dei fatti);

Luciano Marco, Sipione Gabriele, (tesserati A.S.D. Pachino e A.S.D. Real Portopalo all'epoca dei fatti);

Nicastro Gaetano (tesserato A.S.D. Fair Play L'Uliveto e A.S.D. Real Portopalo all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 637/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Rosmarino (matr. 936704)

Sig. Frusteri Chiacchie Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1200 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando copie delle certificazioni mediche dei calciatori deferiti, riferentisi alla s.s. 2013-14.

Il rappresentante del Presidente Federale, preso atto di quanto sopra, si è rimessa alle decisioni del Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento della Società A.S.D. Rosmarino (matr. 936704), del Sig. Frusteri Chiacchie Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti), dei calciatori Lo Paro benedetto, Miceli Vincenzo, Salerno Alfio, Silla salvatore, Tomasi Morgano Carmelo, Amata Salvatore, Araca Nunzio, Blogna Biagio Claudio, Castrovinci Federico, Ferraloro Giuseppe, Oddo Giuseppe, Tomasi Morgano Benedetto, Vinci Massimo, Vitanza Calogero, (tesserati A.S.D. Rosmarino all'epoca dei fatti); Lo Castro Giuseppe, (tesserato A.C.D. Alcara e A.S.D. Rosmarino all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 638/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Villasmundo (matr. 933147)

Sig. Militti Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1201 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 alla A.S.D. Villasmundo (matr. 933147);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Militti Giuseppe;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Giunta Vincenzo, Lucarelli Antonio Leonardo, Rabuffetti Gaetano, (tesserati A.S.D. Villasmundo all'epoca dei fatti);

Belviso Marcello (tesserato A.S.D. Hellenika e A.S.D. Villasmundo all'epoca dei fatti);

Cimino Aldo (tesserato A.S.D. Sporting Augusta e A.S.D. Villasmundo all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 639/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.P.D. Scicli 2013 (matr. 939320)

Sig.ra Fede Rossella (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1202 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 570,00 alla U.P.D. Scicli 2013 (matr. 939320);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi cinque a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Fede Rossella;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Nardi Ignazio, Russino Angelo, Vaccaro Bartolomeo, Alfieri Angelo, Battaglia Jemis, Colaceci Manuel, Di Raimondo Giovanni Luca, Galizia Steven, Manenti Alberto, Pagano Carmelo, Pellegrino Guglielmo, Pisani Bartolomeo, Roccasalvo Nicolò, Sabellini Davide, Spinello Luca, Trovato Franco, Vindigni Claudio, Arrabito Vincenzo, Ruta Simone, (tesserati U.P.D. Scicli 2013 all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 16 luglio 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**